



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 16/11/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2010, n. 2389

Cont. 3053/07/SH - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ricorso in riassunzione Ninivaggi Giuseppangelo ed altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Pierluigi Balducci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato in data 31.10.2007, il sig. Ninivaggi Giuseppangelo, l'Azienda AgroZootecnica Franchini Società Agricola a r.l., la Zoomurgia Società Cooperativa a r.l. impugnavano, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, la deliberazione di Giunta Regionale n.833/2007 di "adozione, ai sensi dell'art.121 del Decreto Legislativo n.152/06, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia", nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.
- Con sentenza n.7 del 13 gennaio 2009 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respingeva il ricorso.
- Successivamente, con ricorso notificato in data 6.04.2009, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza.
- Con sentenza n. 6994/2010 la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto e ha quindi cassato la sentenza n.7/09 rinviando al Tribunale Superiore delle acque Pubbliche.
- Con ricorso in riassunzione, notificato in data 1.06.2010 il sig. Ninivaggi Giuseppangelo ed altri hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 02.09.2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pierluigi Balducci (già officiato nei precedenti gradi di giudizio) nato a Bari il 10.09.1959 ed ivi domiciliato alla via Melo n.114 - C.F.: BLD PLG 59P10 A662S (codice U.P.B 1.3.1)
(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza; Settore di Spesa: Tutela delle Acque);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

• La presumibile complessiva spesa di euro 15.500,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa al complessivo acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio indicato in premessa, a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
